

**SENTENZA N. 00102/2012 CONSIGLIO DI STATO**  
**SEZIONE SESTA IN SEDE GIURISDIZIONALE**

La categoria degli assegnisti di ricerca costituisce un'evoluzione delle categorie di collaborazione precaria con le università e le istituzioni di ricerca vigenti all'epoca dell'entrata in vigore del dpr 382/80. Per questo motivo, il servizio prestato quale assegnista di ricerca deve essere riconosciuto all'atto della conferma nel ruolo dei professori associati, ai sensi dell'articolo 103 del dpr citato.

Con questa recente sentenza, il Consiglio di Stato statuisce il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto, ai fini della ricostruzione di carriera, il servizio prestato in qualità di assegnista di ricerca.

Com'è noto, l'art. 103 del dpr 11/7/1980 n. 382, nello specificare la disciplina concernente, il riconoscimento ed equiparazione di servizi ai fini della ricostruzione di carriera dei professori e ricercatori universitari all'atto della conferma in ruolo, ha previsto la valutazione, oltre ai servizi prestati in qualità di professore universitario, di ricercatore o assistente, nonché del servizio prestato in una delle figure previste dall'art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28 che, all'epoca avrebbero consentito l'inquadramento come ricercatore previo giudizio di idoneità. In particolare, tra le altre:

- titolare di assegni biennali di formazione scientifica e didattica di cui all'art. 6 del D.L. 10 ottobre 1973, n. 380, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 novembre 1973, n. 766;
- titolare di borse o assegni di formazione o addestramento scientifico e didattico o comunque denominati, purché finalizzati agli scopi predetti, istituiti sui fondi destinati dai consigli di amministrazione sui bilanci universitari, anche se provenienti da donazioni o da contratti o da convenzioni con enti o con privati, ed assegnati con decreto rettorale a seguito di pubblico concorso.

Si tratta di figure non omogenee che fanno riferimento a norme ben precise istitutive di assegni, borse, contratti o a categorie di soggetti espressamente individuati.

Molte Università nel corso di questi ultimi anni hanno deciso di far rientrare nelle predette figure i titolari degli Assegni di ricerca disciplinati dall'art. 51 comma 6 della Legge 449/1997, in considerazione del fatto che gli assegni:

- sono finalizzati alla formazione e all'addestramento scientifico e didattico
- sono istituiti sui fondi di bilancio universitari
- sono assegnati con decreto rettorale a seguito di pubblico concorso.

Le Università erano comunque supportate da pareri tecnici favorevoli rilasciati dal CUN in risposta ad un quesito nella sessione del 14 e 15 /9/2005, dal Ministero dell'Economia e della Finanze – Dipartimento per la Ragioneria Generale dello Stato con nota del 17 ottobre 2006, da alcune avvocature distrettuali dello stato.

Al fine di evitare ipotesi di disparità di trattamento fra situazione identiche, i giudici recepiscono un orientamento già espresso in precedenza dallo stesso Consiglio di Stato<sup>1</sup> disciplinante una fattispecie simile e definiscono la questione, di importantissimo risvolto pratico, nei seguenti termini: eventuali mutamenti del regime giuridico delle categorie professionali elencate dall'art. 103, impongono di applicare i benefici ivi previsti anche in relazione alle categorie che abbiano avuto origine dalla trasformazione di quelle esistenti nel 1980 e prese espressamente in considerazione dallo stesso art. 103.

Le procedure di riconoscimento dei predetti servizi pre-ruolo nell'ambito delle ricostruzioni di carriera di cui all'art. 103 del D.P.R. 382/1980, sono compiute nella misura di 1/3 per i professori ordinari, di ½ per i professori associati e di 2/3 per i ricercatori confermati, nella misura massima di complessivi 8 anni.

E' molto probabile che a seguito della sentenza del Consiglio di Stato le Università che hanno respinto la richiesta dei propri dipendenti ricevano dei ricorsi avverso il provvedimento di diniego.

Al riguardo è utile ricordare che la **natura del credito** derivante dal rapporto dell'assegnista con l'Università è **retributiva e ha durata quinquennale**.

Per quanto attiene alla **decorrenza** del termine prescrizione la questione è un po' meno semplice.

---

<sup>1</sup> Il principio è stato già affermato dal Consiglio di Stato in relazione ai funzionari tecnici delle università, il cui servizio è stato ritenuto riconoscibile all'atto della conferma in ruolo come docente, in quanto la figura del funzionario tecnico è stata ritenuta una mera evoluzione di quella del tecnico laureato, espressamente considerata dall'art.103 più volte citato. (CDS, VI, 19 agosto 2009, n. 488; da ultimo 1 dicembre 2010 n. 8384)

Per molto tempo, a seguito della sentenza 10 giugno 1966, n. 63, con la quale la Corte Costituzionale aveva dichiarato l'incostituzionalità del comma primo, punto 4, dell'art. 2948 c.c. nella parte in cui consente che la prescrizione decorra in costanza di rapporto di lavoro, si è inteso che il termine dei cinque anni iniziasse a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro.

La declaratoria d'incostituzionalità era stata argomentata dalla Corte Costituzionale in base ad un'interpretazione estensiva dell'art.36 della Carta Costituzionale dal quale si ricava il carattere della irrinunciabilità del diritto alla retribuzione, desumibile dall'ultimo comma dello stesso articolo 36, che stabilisce l'irrinunciabilità del diritto alle ferie ed al riposo settimanale.

Sulla base di questa considerazione, la Corte é giunta alla conclusione che il lavoratore può essere indotto a non esercitare il proprio diritto per lo stesso motivo per cui molte volte é portato a rinunciarvi, cioè per il timore del licenziamento; cosicché la prescrizione, decorrendo durante il rapporto di lavoro, produce proprio l'effetto che l'art.36 ha inteso precludere vietando qualunque tipo di rinuncia. Con tali argomentazioni la Corte Costituzionale ha differito al momento della cessazione del rapporto di lavoro la decorrenza non solo della prescrizione estintiva, ma anche di quella presuntiva.

In seguito, la Corte Costituzionale con sentenza 21 maggio 1975, n. 115 ha modificato il proprio orientamento precisando che **l'illegittimità riguarda i soli rapporti di lavoro privato non stabili e non anche quelli di pubblico impiego.**

A quest'ultima sentenza si è orientato il Consiglio di Stato sezione V con svariate sentenze (3 aprile 2007nn. 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501). Pertanto si ritiene di poter sostenere con ragionevole certezza che

Il termine di prescrizione dei crediti retributivi relativi ad un rapporto di lavoro con la P.A. è quinquennale e decorre in costanza del rapporto stesso, anche se questo abbia carattere provvisorio o temporaneo, in quanto non è sostenibile, per la natura del rapporto, che il dipendente pubblico possa essere esposto a "possibili ritorsioni e rappresaglie" quando egli tuteli in via giudiziale i propri diritti ed interessi.

